

"Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà (ANTEAS) Servizi Sicilia"

Statuto Anteas Servizi Sicilia

Associazione di Promozione Sociale – Legge 383/2000 e legge Regionale Sicilia 31/07/2003 n. 10

Articolo 1. Costituzione e durata

1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della legge 383/2000 e della legge regionale Sicilia 31/07/2003 n.10, l'Associazione di Promozione Sociale, apartitica e aconfessionale, denominata ANTEAS SERVIZI SICILIA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETÀ ATTIVE PER LA SOLIDARIETÀ – SERVIZI SICILIA), con sede a Palermo, in Piazza Castelnuovo 35 – 90141.
2. Essa aderisce all'Anteas Servizi Nazionale e ne condivide i principi dello Statuto.
3. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione.
4. L'associazione non persegue fini di lucro, neanche in forma indiretta. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neanche in forma indiretta. Ha durata illimitata e la sua struttura è democratica.
5. L'Anteas Servizi Sicilia si articola in autonome Associazioni Provinciali e locali, in quanto aderenti. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2. Finalità

L'Associazione persegue finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale con particolare riferimento alla:

- Attività culturali e ricreative rivolte a famiglie e a singoli componenti, quali proiezioni di filmati, premi di prosa, premi di poesia, sia in lingua italiana che in dialetto, riunioni e convegni per dibattere problematiche relative alle famiglie, di carattere sociale, di salute, fiscali, religiose. Ecc.
- Promozione e gestione esperienze di sostegno e valorizzazione della famiglia, organizzando consultori familiari che spingano il risveglio di valori etici e sociali
- Favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nell'attività di cura familiare, organizzando anche corsi formativi, sia di livello infermieristico, di cucina e di cura della casa, necessari all'alternarsi nell'aiuto domestico
- Favorire l'organizzazione di banche del tempo per l'interscambio di attività fra soci e le relative famiglie
- Organizzare, ai sensi dell'art. 31 della legge 383/2000, viaggi e soggiorni turistici, nonché attività turistiche e ricettive per i propri associati, come momenti di socializzazione e di sviluppo culturale



- Organizzare gite culturali, soggiorni termali, gestione attività buoni vacanze, anche per le famiglie con persone disabili.
- Piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini e di completo sviluppo della persona;
- Valorizzazione dei principi della pace, della cultura multi-etnica, della solidarietà fra i popoli;
- Attuazione del principio di solidarietà per affermare i diritti di tutti i residenti, anche gli immigrati e per superare gli squilibri economici, sociali e territoriali;
- Piena attuazione dei diritti di cittadinanza e realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;
- Realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute;
- Superamento di tutte le forme di disagio sociale;
- Affermazione del diritto alla cultura, alle scelte educative, allo studio e alla formazione permanente;
- Produrre pubblicazioni al fine di diffondere informazioni e documentazioni su materie legislative sui servizi sociali e sanitari e sull'azione del volontariato;
- Promozione delle relazioni intergenerazionali;
- Promozione dell'invecchiamento attivo;

TITOLO SECONDO -ADERENTI.

Articolo 3. Adesione.

1. Sono aderenti all'Associazione "ANTEAS SERVIZI SICILIA", le Anteas Servizi iscritte o iscrivibili al Registro Regionale, che ne facciano richiesta e la cui domanda di ammissione sia accolta dal Consiglio Direttivo. Possono aderire anche associazioni che operano in province dove non sussistono le associazioni provinciali.
2. Essi esercitano il diritto all'elettorato attivo e passivo, con le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento d'attuazione.
3. L'adesione comporta il versamento di una quota associativa che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea. La quota sociale è intransmissibile.
4. Nella domanda di ammissione l'Associazione che intende aderire all'Anteas Servizi dichiara di accettare senza riserve il contenuto dello statuto e definisce gli eventuali beni di sua proprietà messi a disposizione dell'Associazione stessa. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
5. Le Associazioni aderenti all'Anteas Servizi cessano di appartenervi per:
 - a) recesso volontario;
 - b) scioglimento, cessazione ed estinzione;
 - c) non aver effettuato per due anni consecutivi il versamento della quota associativa;
 - d) indegnità deliberata dall'Assemblea, con voto segreto dei 2/3 (due terzi) dei presenti, dopo averne ascoltato le giustificazioni.

Tutte le prestazioni fornite dalle associazioni aderenti sono a titolo gratuito e, comunque, secondo le norme stabilite dalla L. 383/2000.

TITOLO TERZO - ORGANI.

Articolo 4. Organi.

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea degli aderenti;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito e hanno la durata di quattro anni.



Articolo 5. Composizione dell'Assemblea.

L'Assemblea è costituita da tutti i Presidenti dei Coordinamenti Provinciali e da un numero componenti, designati dagli stessi Coordinamenti, in proporzione al numero degli iscritti come deliberato dal Direttivo regionale. Saranno altresì rappresentate le associazioni che non hanno il coordinamento provinciale. I componenti possono delegare altri a rappresentarli con delega scritta.

Ciascun componente può essere portatore di una sola delega.

Tutti i componenti l'Assemblea sono titolari di elettorato attivo e passivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Articolo 6. Convocazione.

2. L'Assemblea si riunisce, almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso, mediante comunicazione scritta.

La comunicazione deve essere spedita a tutti i componenti, attraverso i Coordinamenti Provinciali, i quali provvederanno ad informarli nei modi più opportuni, con le modalità ritenute più efficaci. La partecipazione è legittimata dall'osservanza del versamento della quota associativa e dovrà pervenire ai destinatari almeno otto giorni prima della data della riunione.

1. La convocazione dell'Assemblea deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'Assemblea potrà essere convocata anche su domanda motivata e firmata da almeno un quinto dei soci.

Articolo 7. Oggetto delle delibere Assembleari.

1. L'Assemblea:

a) provvede alla elezione del:

- Consiglio Direttivo;

- Collegio dei Revisori dei Conti;

b) approva i bilanci consuntivo e preventivo;

c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

d) delibera sulle modifiche al presente Statuto;

e) approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

f) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Articolo 8. Validità dell'Assemblea.

1. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei componenti. Possono essere previste deleghe da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti, nel numero massimo di una. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.
2. Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
4. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutte le Associazioni aderenti regolarmente iscritte e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
5. Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto.

Articolo 9. Il Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari, da 9 a 13 membri eletti dall'Assemblea per la durata di 4 (quattro) anni e possono essere rieletti; Il Consiglio Direttivo può cooptare altri due membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo. In caso di recesso o decesso di un consigliere, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione.
2. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente. Può eleggere un Vicepresidente.
3. Le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma quattro volte all'anno dal Presidente stesso e ogni qualvolta lo ritenga necessario con predisposizione dell'Ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, lettera espresso o raccomandata).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità indicate per l'Assemblea, alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta di convocazione.
5. Le riunioni sono valide quando è presente la metà di uno dei suoi membri e le decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- Eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- Deliberare sull'Assunzione di collaboratori e sulla stipula di convenzioni;
- Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- Svolgere funzioni di coordinamento dell'attività dell'Associazione, aiutandola a potenziare l'efficacia operativa;
- Predisporre il preventivo di spesa ed il bilancio consuntivo con la relazione sull'attività svolta da presentare all'Assemblea;
- Accogliere o respingere a suo insindacabile giudizio, le domande di iscrizione dei Coordinamenti Provinciali delle Associazioni e, in via provvisoria, delle Associazioni ancora non aderenti ai Coordinamenti Provinciali che intendono aderire;
- Deliberare sull'accettazione o meno delle erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Per il miglior della funzionalità dell'Associazione, il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, un segretario.

6. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 10. Il Presidente del Consiglio Direttivo.

1. Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

2. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. Il Presidente assume collaboratori e stipula contratti e convenzioni, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza, o impedimento o cessazione, le relative funzioni sono assunte dal Vice Presidente, il quale in caso di cessazione del Presidente, provvederà a convocare entro 20 giorni, il Consiglio Direttivo, per l'elezione del nuovo Presidente.
7. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione per eleggere il nuovo Presidente.
8. Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 11. Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 12. Il Segretario del Consiglio Direttivo. Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio nell'esplicazione delle attività esecutive; cura la tenuta del Libro verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro dei Soci.

Articolo 13. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio ha il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. Il Collegio deve riunirsi a tale scopo almeno due volte l'anno. I componenti del Collegio durano in carica 4 (quattro) anni.
2. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di consigliere.
3. I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro dei verbali delle loro riunioni, possono partecipare, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, e i Revisori non soci partecipano di diritto all'Assemblea dei Soci.
4. Essi verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi Libri; danno pareri sui bilanci, e controllano il regolare funzionamento dell'Associazione.

TITOLO QUARTO - PATRIMONIO, ENTRATE E BILANCIO.

Articolo 14. Patrimonio.

1. Il patrimonio è costituito:
 - a) dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;

- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organizzazioni internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Articolo 15. Convenzioni.

1. L'Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Gli aderenti che svolgono attività in regime di convenzione devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
2. Il Consiglio Direttivo delibera la convenzione, che viene stipulata dal Presidente e viene eseguita sulla base delle modalità di attuazione deliberate dal Consiglio Direttivo.
3. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Articolo 16. Erogazioni, donazioni e lasciti, convenzioni.

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
3. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
4. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Articolo 17. Bilancio.

1. Gli esercizi dell'Associazione aprono il 1° gennaio e chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
3. I bilanci preventivo e consuntivo dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione degli associati, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'approvazione.
4. I soci, riuniti in Assemblea, approveranno il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio successivo a quello di spettanza; approveranno il bilancio preventivo entro la chiusura : dell'esercizio precedente a quello di spettanza.

Articolo 18. Avanzi di gestione.

1. All'Organizzazione è vietato distribuire ai suoi soci, o a terzi, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per

legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per l'attuazione delle attività istituzionali.

TITOLO QUINTO -DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19. Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la presenza di $\frac{3}{4}$ dei componenti da adottarsi, in prima convocazione con il voto favorevole dei due terzi degli aderenti, in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la maggioranza degli aderenti.

Articolo 20. Scioglimento.

1. In caso di scioglimento, con voto favorevole di $\frac{2}{3}$ dei soci, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, dopo la liquidazione, a finalità di utilità sociale, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.

2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 21. Legge applicabile.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito dalla legge 7.12.2000 n.383 e legge regionale del 31.07.2003 n.10.

Articolo 22. Consorzi/coordinamenti.

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorzarsi/riunirsi in coordinamento con altre Associazioni che operano nel medesimo ambito.

Milillo Caposi
Greco
Calipetra
Di Stefano
Di Stefano
Carro
Morales P. A.

Amato
Schiano
Di Stefano
Di Stefano
Di Stefano
Di Stefano
Di Stefano

